

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivitabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 61 del 23 dicembre 2016

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	1678
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°187 - CU 102/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE	1678
1.2 CIRCOLARE N°35 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	1680
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	1681
2.1 CHIUSURA UFFICI	1681
2.2 LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE	1681
3. GIUSTIZIA SPORTIVA	1681
3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	1681

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°187 - CU 102/AA FIGC - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 27 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg.ri Stefano MONTEBELLO, Salvatore LETIZIA, Salvatore SALLEMI, Michele SALERNO e della società ASD SOMMATINESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MONTEBELLO STEFANO, consigliere della soc. ASD Sommatinese Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara: Sommatinese – C. Frontiera del 15.11.2015, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Salerno Michele, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Sommatinese Calcio;

LETIZIA SALVATORE, consigliere della soc. ASD Sommatinese Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara: Sommatinese – Armerina del 20.12.2015, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Salerno Michele, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Sommatinese Calcio;

SALLEMI SALVATORE, consigliere della soc. ASD Sommatinese Calcio, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, bis, comma 1, C.G.S., anche in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione della gara: Sommatinese – Empedocline del 01.11.2015, sottoscritto la relativa distinta di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Salerno Michele, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società ASD Sommatinese Calcio;

SALERNO MICHELE, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere il suddetto svolto l'attività di allenatore della squadra pur non essendo, all'epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato per la società ASD Sommatinese Calcio;

ASD SOMMATINESE CALCIO, per la responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri STEFANO MONTEBELLO, SALVATORE LETIZIA, SALVATORE SALLEMI, MICHELE SALERNO e dal SIG. LORENZO FERRANTE nell'interesse della società ASD SOMMATINESE CALCIO in qualità di Presidente pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. MICHELE SALERNO, 1 mese e 10 giorni d'inibizione per il Sig. SALVATORE SALLEMI; 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. STEFANO MONTEBELLO; 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. SALVATORE LETIZIA e ammenda di € 200,00 per la società ASD SOMMATINESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo.
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>.

Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C..

Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.2 CIRCOLARE N°35 - DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

<http://www.lnd.it/documenti/leggi/circolari/1030866>

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

2.1 CHIUSURA UFFICI

Si informano le Società che dalle ore 14.00 di venerdì 23 dicembre 2016 al giorno 8 gennaio 2017, gli uffici del Comitato Provinciale Autonomo di Trento rimarranno chiusi al pubblico, gli stessi riapriranno lunedì 9 gennaio 2017.

2.2 LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE

Alla pagina servizi/calciatori svincolati/ è pubblicata la lista con i nominativi dei calciatori e delle calciatrici svincolati con le liste di svincolo suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) dal 1 dicembre al 16 dicembre 2016.

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

3.1 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 22.12.2016, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

- 08) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FASSA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA CON IL C.U. N. 56 DI DATA 07 DICEMBRE 2016, RELATIVA ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CINCELLI NICOLÒ PER 10 GARE EFFETTIVE**

Con C.U. n. 56 di data 07 dicembre 2016, il giudice Sportivo ha squalificato per 10 gare il giocatore della ASD FASSA sig. Cincelli Nicolò, espulso perché: *“in disaccordo con una decisione arbitrale inseguiva l'arbitro offendendolo e proferendo frasi blasfeme alla conseguente espulsione reiterava il proprio comportamento ed in impeto d'ira gli scagliava con violenza la borraccia piena d'acqua colpendolo alla gamba e provocando momentaneo dolore con rigonfiamento”*

Avverso la suddetta squalifica ha presentato reclamo la società ASD FASSA, chiedendo una riduzione della squalifica del proprio tesserato ritenendo la stessa eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti.

La Corte dopo ampia discussione, letto il supplemento del referto di gara, e a seguito dell'audizione della società, ritiene che non sia provata la volontarietà del lancio diretto della borraccia nei confronti della persona dell'arbitro, in quanto lo stesso dichiara nel proprio scritto che nel momento dell'evento aveva il capo chino sul taccuino di gara per annotare il provvedimento sanzionatorio. Tuttavia la Corte ritiene di censurare il comportamento riprovevole del giocatore per le ingiurie proferite nei confronti del direttore di gara in contrasto con i principi sportivi sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva. La Corte, alla luce dei suddetti principi, e del rapporto di gara, nell'esaminare i fatti, ritiene quindi opportuno ridimensionarli, riducendo pertanto di n. 3 giornate di gare effettive la squalifica inflitta al calciatore sig. Cincelli Nicolò della ASD FASSA

P.Q.M.

La Corte:

infligge la squalifica di n. 7 gare effettive al calciatore sig. Cincelli Nicolò della ASD FASSA

Si ordina la restituzione della tassa di reclamo.

09) RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD ALTA GIUDICARIE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA CON IL C.U. N. 56 DI DATA 07 DICEMBRE 2016, RELATIVA ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MOLINARI ALBERTO PER 3 GARE EFFETTIVE

Avverso la suddetta squalifica ha presentato reclamo la società ASD Alta Giudicarie, chiedendo una riduzione della squalifica del proprio tesserato ritenendo la stessa eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti.

La corte dopo ampia discussione, letto il referto di gara, ed il ricorso della società, ritiene provati i fatti. La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva, e del rapporto di gara, nell'esaminare i fatti, ritiene quindi di confermare le n. 3 giornate di gare effettive la squalifica inflitta al calciatore sig. Molinari Alberto della ASD Alta Giudicarie

P.Q.M.

La Corte:

conferma la squalifica di n. 3 gare effettive al calciatore sig. Molinari Alberto della ASD Alta Giudicarie

Si ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

Publicato in Trento il 23/12/2016

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)